



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. B. GRASSI" C.M.
RMIC8DL00T C.F.80193090588
Via del Serbatoio, 32 00054 - FIUMICINO (RM)
Tel. 06/65210686 -e-mail - rmic8dl00t@istruzione.it pec - rmic8dl00t@pec.istruzione.it
Sito Web - www.istitutograssi.edu.it
Codice Univoco IPA: UFB0BL

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IC "G.B. GRASSI"

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

L'obiettivo del Regolamento è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica sarà deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado dell'I.C. "G.B. Grassi". Gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono doveri in assenza dei quali la vita scolastica non garantirebbe il benessere legato ad una serena convivenza civile, nel rispetto di tutti e di ciascuno. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il regolamento di istituto disciplina la materia.

Art. 3 - Patto di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione di ogni bambino/ragazzo, la famiglia e la Scuola condividono un Patto di Corresponsabilità, impegnandosi reciprocamente nell'espletare tutti i necessari comportamenti educativi, volti a contribuire ad un'equilibrata crescita e formazione del minore, anche tenendo presente particolari contesti e/o fenomeni in cui ci si possa trovare (ad es. emergenza pandemica da COVID 19).

Art. 4 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
 - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
 - I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
 - La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze formative dell'alunno.
2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:
 - I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
 - La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
 - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative

e/o di sostegno.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - La Scuola contribuisce a formare l'uomo ed il cittadino.
 - La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare.
 - All'inizio di ciascun anno scolastico il docente dà lettura alla classe del presente Regolamento Disciplinare e si rende disponibile al dialogo con lo studente.
6. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
 - Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione nello studente.
7. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
 - La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una consapevole scelta del percorso di studio futuro dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
8. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
 - La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza nell'ambiente scolastico.
 - La Scuola svolge attività di prevenzione di comportamenti inadeguati nell'uso delle nuove tecnologie digitali.
 - La Scuola interviene tempestivamente per la gestione dei comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devonorispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, l'alunno deve:

- ✓ Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
- ✓ Frequentare con regolarità.
- ✓ Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
- ✓ Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
- ✓ Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- ✓ Rispettare le consegne degli insegnanti.
- ✓ Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
- ✓ Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo appropriato, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
- ✓ Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico

- (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
- ✓ Rispettare i compagni, non compiere atti di bullismo/cyberbullismo o lasciare che altri li compiano.
 - ✓ Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
 - ✓ Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
 - ✓ Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte a meno di urgenze particolari.
 - ✓ Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata.
 - ✓ Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
 - ✓ Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
 - ✓ Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
 - ✓ Contribuire a mantenere decoroso ed accogliente l'ambiente scolastico;
 - ✓ Dare il buon esempio ai propri compagni, collaborando con gli stessi per la diffusione di buone pratiche soprattutto verso i nuovi iscritti.
 - ✓ Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) Falsificare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci;
 - b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, YouTube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

Si sottolinea che:

1. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico è possibile solo su autorizzazione da parte dei docenti.
2. Contravvenire al divieto di fumo non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 6 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari vengono irrogate previa audizione dell'incolpato.
3. Le sanzioni sono temporanee, si ispirano al principio della riparazione del danno; in ogni caso la riparazione non estingue la mancanza. Esse hanno finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva, pertanto, possono configurarsi come attività di natura sociale, culturale e in generale da svolgersi a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, individuate dall'Organo competente ad irrogare la sanzione, devono indurre lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi. Esse possono riguardare:
 - ✓ *Attività di volontariato*
 - ✓ *Attività di ricerca*
 - ✓ *Riordino di documentazione, cataloghi, archivi*
 - ✓ *Pulizia di ambienti*
 - ✓ *Produzioni di elaborati, scritti*
 - ✓ *Sospensione con obbligo di frequenza fino a tre giorni*
 - ✓ *Allontanamento dalla classe/Istituto (Sospensione senza frequenza)*
4. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, acquisita la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente, per il quale si propone la sanzione, ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
5. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare; le sanzioni disciplinari, a secondo della gravità del comportamento, vengono inflitte allo studente dal docente di classe, dal coordinatore di classe, dal Consiglio di classe e, laddove necessario, concordate con la famiglia. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
6. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare ma costituisce azione di ammonimento anche **il richiamo verbale** e la **nota scritta non verbalizzata**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
7. Costituisce ulteriore azione di ammonimento la **nota scritta verbalizzata**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro. Un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico uguale o superiore a tre, porta all'applicazione dell'allontanamento dello studente dalla classe (vedi successivo art. 7).
8. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non daranno luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe ma saranno annoverate nel numero massimo di note scritte verbalizzate a carico dello studente che persevererà nel medesimo comportamento già sanzionato e potranno comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 7 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
 - a) lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - b) l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - c) l'avvertimento alla famiglia.
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - b) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - c) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - d) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - e) il risarcimento economico del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Art. 8 – L'allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”)

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico uguale o superiore a tre.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).

Il provvedimento della “sospensione” incide nel numero delle assenze dello studente, anche nel caso venisse applicata “la sospensione con obbligo di frequenza fino a tre giorni”. Tale tipologia di sanzione viene valutata in alternativa alla “sospensione senza frequenza” in base a specifici contesti/situazioni in cui si trovi lo studente. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di informarsi sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
2. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.(vedi Tabella allegata).
3. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia

commesso:

- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
- b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

4. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR249/1998.

Art. 9 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 10 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11- Organi che irrogano le sanzioni

I provvedimenti sanzionatori sono individuati ed applicati dal corpo docente e/o dal Dirigente Scolastico, in base alla gravità dell'atto compiuto dallo studente:

SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
------------------------------	--------------------------

Richiamo verbale	Docente di classe
Nota scritta non verbalizzata	Docente di classe
Nota scritta verbalizzata	Docente di classe/Coordinatore di classe
Sospensione con obbligo di frequenza fino a tre giorni o misure alternative di cui ai precedenti punti b), c) d) di cui all'art. 8 comma 2	Consiglio di classe
Sospensione senza frequenza fino a tre giorni o misure alternative di cui ai precedenti punti b), c) d) di cui all'art. 8 comma 2	Consiglio di classe
Riparazione del danno o risarcimento economico	Il D.S., sentito il Consiglio di classe
Sospensione senza frequenza oltre i tre giorni	Il D.S., sentito il Consiglio di classe
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o fino al permanere di una situazione di pericolo.	Organo di garanzia del Consiglio di Istituto*

L'organo di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto ed è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da n. 2 genitori, da n. 2 docenti e da n. 1 personale ATA. Con delibera n. 13 del 15.12.2021, il Consiglio di Istituto ha costituito l'organo di garanzia come segue:

- *D.S., Sorce Maria Pia*
- *Genitori: Laurenza Cosima Damiana e Romeo Simona*
- *Docenti: Mangione Caterina e Anna Fabbricatore*
- *Personale ATA: Colanera Franca*

Art. 12 – Procedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Per le infrazioni di carattere meno grave (Vedi punto A della tabella allegata), opera il docente di classe o il coordinatore di classe nell'immediato, dandone comunicazione anche orale, allo studente.
3. In caso di infrazioni di carattere più grave (Vedi punti B e C della tabella allegata), che determinino la sospensione dello studente dalle lezioni o l'applicazione delle sanzioni alternative risarcitorie del danno anche sul piano sociale, si procederà nel modo seguente:
 - a) il docente che è venuto a conoscenza del fatto produce verbale dell'episodio successo evidenziando la tipologia dell'infrazione, il nominativo di chi l'ha commesso, orario e contesto in cui si è verificato, eventuali testimoni.
 - b) Il verbale, firmato e protocollato, viene inviato dal D.S. al Coordinatore di classe che, alla presenza del docente di classe verbalizzatore, procederà all'audizione dello studente, possibilmente in presenza di almeno un genitore su convocazione del coordinatore. In mancanza del genitore o del delegato alla data stabilita, i docenti procederanno comunque all'audizione dello studente e alla redazione di conseguente verbale firmato dai presenti,

che sarà inviato alla Segreteria Didattica per la necessaria protocollazione. Il coordinatore di classe con tempestività procederà, quindi, all'organizzazione di un Consiglio di classe straordinario, a cui potrà partecipare o meno il D.S. in base alla valutazione del caso.

- c) Entrambi i verbali saranno portati all'attenzione del Consiglio di classe che, in base a quanto stabilito nel presente Regolamento Disciplinare, emanerà la sanzione da infliggere allo studente. Il provvedimento disciplinare stabilito dal Consiglio, sarà stilato su apposito modulo e dovrà contenere una sintesi delle notizie (come da verbali precedenti), la motivazione del provvedimento e il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
 - d) Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
4. In caso di infrazioni di carattere molto grave (Vedi punto D della tabella allegata), che determinino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un numero elevato di giorni o oltre i 15, si procederà nel modo seguente:
- a) Il personale scolastico venuto a conoscenza della grave infrazione, comunica immediatamente al D.S. l'avvenimento tramite mail, all'indirizzo istituzionale, preavvisandolo telefonicamente anche attraverso il referente di Plesso.
 - b) Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare che comunque sarà attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto. La segnalazione del caso potrà essere inoltrare anche alle Forze dell'Ordine e/o ai Servizi Sociali (/in caso di mancata collaborazione da parte della famiglia).
 - c) Raccolte le informazioni attraverso la redazione del verbale da parte del personale scolastico che abbia rilevato l'accaduto, il D.S., con un testimone, procede ad organizzare una serie di incontri volti a : - ascoltare i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni; - ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti; - ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso; - accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati; - redigere accurati verbali.
 - d) Se il D.S. ritiene che l'infrazione sia sanzionabile con una sospensione inferiore a 15 giorni, trasmette i verbali al Coordinatore di classe per rimettere la decisione al Consiglio di classe, se ritiene che l'infrazione sia sanzionabile con una sospensione superiore a 15 giorni i verbali vengono trasmessi all'Organo di garanzia del Consiglio di Istituto per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
5. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

7. Non essendo “dati sensibili”, le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con “omissis” l’identità delle persone coinvolte.

8. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell’eventuale sanzione inflitta.

Al seguente regolamento di disciplina si allega Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (Allegato 1) e il Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola (Allegato 2)

Allegato 1- Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	Tipi di infrazione	Sanzioni disciplinari individuali
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi e mancata giustificazione assenze 2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: <ol style="list-style-type: none"> a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti 3. Disturbo arrecato alla lezione <ol style="list-style-type: none"> a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento b) urla durante la lezione ecc. 4. Aspetto non appropriato all’ambiente scolastico: abbigliamento non adeguato, mancata cura dell’igiene personale ecc. 5. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze 6. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all’ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Richiamo verbale e nota scritta non verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze - Nota scritta verbalizzata

<p>B. Inadempimento grave dei doveri scolastici</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico uguali o superiori a 3 2. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari <ol style="list-style-type: none"> a. usa un linguaggio non consono all'ambiente:insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui b. mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 2 giorni - Sospensione fino a 3 giorni - Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	<p>c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso 4. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature <ol style="list-style-type: none"> a. non cura l'ambiente dove si lavora b. non effettua la raccolta differenziata c. danneggia le strutture imbrattando con scritte d. usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni 5. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici <ol style="list-style-type: none"> a. si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora b. Utilizza il cellulare in classe o a scuola c. usa altri dispositivi audio o video 6. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: <ol style="list-style-type: none"> a. si affaccia e si sporge dalla finestra b. getta carta o altri oggetti dalla finestra c. non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze (senza il computo delle tre note) - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto - Sospensione fino a 3 giorni - Nota scritta verbalizzata (nei casi a e b) - Sospensione fino a 3 giorni - Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature - Ritiro del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione alla famiglia dell'oggetto ritirato da parte del docente o di un suo delegato - Sospensione fino a 3 giorni (senza il computo delle tre note) - Nota verbalizzata e/o, nei casi più gravi, sospensione fino a 3 giorni deliberata dal Consiglio di Classe

<p>C. Grave infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.2 2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizza il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo b) Rifiuto di consegnare il cellulare utilizzato 3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: <ol style="list-style-type: none"> a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltelli ecc.) 4. Falsificazione delle firme dei genitori o di chi ne fa le veci 5. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche - Sospensione fino a 5 giorni (senza il computo delle tre note) - Sospensione fino a 5 giorni (senza il computo delle tre note) - Sospensione fino a 5 giorni (senza il computo delle tre note) - Sospensione fino a 5 giorni (senza il computo delle tre note) - Sospensione fino a 5 giorni e sanzione amministrativa pecuniaria come da normativa vigente (senza il computo delle tre note)
<p>D. Commissione di reati e/o sussistenzadi pericolo per l'incolumità delle persone (senza computo delle tre note)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete 2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale <ol style="list-style-type: none"> 1. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti 4. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale 5. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi 6. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sospensione a partire dai 15 giorni e successiva denuncia verso le autorità competenti - Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno - Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno - Sospensione per oltre 15 giorni - Sospensione per oltre 15 giorni ed

	<p>7. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)</p> <p>8. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)</p> <p>9. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale</p>	<p>eventuale allontanamento dalla comunità scolastica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risarcimento materiale del danno - Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali - Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali
--	--	---

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

Allegato 2- Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto ed è redatto in linea con le normative vigenti ed in riferimento le linee guida del MI (Ministero dell'Istruzione).

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e

conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete. A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla Legge:

Costituzione Italiana

- art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- art 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme

generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

- art 34 L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Codice Penale

- art.494 (sostituzione di persone)
- art. 581(percosse)
- art.582 (lesioni)
- art. 594 (ingiuria)
- art.595 (diffamazione)
- art.610 (violenza privata)
- art. 612 (minaccia)
- art.612 bis (atti persecutori)
- art.635 (danni alle cose)
- art. 660 (molestia e disturbo alle persone)

Codice Civile

- art. 2043 (risarcimento per fatto illecito per danno ingiusto);
- art. 2047 (danno cagionato dell'incapace);
- art. 2048 (responsabilità genitoriale);
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L. 71/2017.

ASPETTI DEFINITORI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale,

spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il **CYBERBULLISMO** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.

- Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Comprensivo G. B. Grassi dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il bullismo ed cyber bullismo, nel nostro Istituto i docenti incaricati sono:
 - a) Prof. Damiani (interno)/Dott.ssa Antonella Gamorra Bulla (esperto esterno);
 - b) *_Ugliano Giovanna*
 - c) *_Capretti Laura*
 - d) *Giovanrosa Gisella*
 - e) *Genua Rossella*
 - f) *Magnotta Rosa*
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze

necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- si attiva nella predisposizione di un momento di ascolto "face to face" con il referente di istituto.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphone e affini all'interno dell'Istituto, fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente Scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

PERSONALE ATA

- vigila negli spazi scolastici comuni ed eventualmente segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- “Comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
- Comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”.

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

AZIONI DI TUTELA

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;
- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella

maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;

- costruzione di una propria web-reputation positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati anche privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto e /o fuori dall’istituto concordati con la famiglia tramite un patto formativo, durante il periodo di sospensione eventualmente inflitto. In ogni caso i genitori non possono esimersi dal presentarsi presso l’istituzione scolastica una volta convocati ufficialmente.

Per i casi più gravi, constatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto prevede di sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro con eventuali figure professionali designate.

**DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 13 DICEMBRE 2021 ED
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 12 DEL 15 DICEMBRE 2021**

Il Dirigente Scolastico
Maria Pia Sorce